

Prot. n. 2221/2019/AR/e del 29 ottobre 2019

**CONSULTAZIONE ARERA 430/2019/R/EEL**  
**ESTENSIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI**  
**FINALI, A CARICO DEGLI OPERATORI DI RETE, PER**  
**INTERRUZIONI DI LUNGA DURATA**  
**Esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1901/2019**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

La scrivente associazione esprime le proprie osservazioni alla consultazione in oggetto, concernente il tema degli indennizzi automatici dovuti dalle imprese di distribuzione ai clienti finali connessi in media e bassa tensione nei casi di interruzioni di lunga durata.

Si apprezza innanzi tutto la volontà di valutare, contestualmente agli adempimenti derivanti dalla sentenza TAR n. 1901/2019, ulteriori possibili affinamenti alla disciplina prevista dalla delibera 127/2017/R/eel. Si ritiene infatti che il relativo framework regolatorio possa essere ancora oggetto di significative quanto necessarie revisioni in grado di contribuire ad una migliore contestualizzazione dei casi specifici di indennizzo, nonché ad un maggiore equilibrio tra le varie finalità da realizzare. A questo proposito, inoltre, si evidenzia che il quadro regolatorio complessivo applicabile alla continuità del servizio manca ancora dell'importante tassello rappresentato dalla regolazione della resilienza e, in particolare, la sua declinazione come efficacia e tempestività di ripristino. Questa, evidentemente, è particolarmente affine e complementare alla regolazione oggetto del documento in esame e, pertanto, si auspica che, al fine di predisporre un quadro regolatorio coeso e coerente, l'Autorità intervenga quanto prima, coinvolgendo gli operatori, per definire tale elemento mancante.

Si evidenzia altresì la necessità di un adeguato coordinamento con la consultazione 457/2019/R/eel che, in particolare, relativamente al tema degli standard di durata massima delle interruzioni per singolo cliente e condizioni di erogazione degli indennizzi automatici, propone al punto 6.4 la riduzione del tetto massimo all'indennizzo per alcune tipologie di clienti.

Infine si segnala che, al fine di poter esprimere valutazioni più puntuali, sarebbe stato utile poter disporre degli esiti della raccolta dati relativa alle interruzioni prolungate o estese accadute nel periodo 1° ottobre 2017 - 20 agosto 2019, raccolta nella quale si richiedeva ai distributori di fornire, per ciascun POD, l'ammontare degli indennizzi erogati in vigenza della delibera 127/2017/R/eel, rispetto al calcolo degli stessi sulla base della disciplina previgente alla suddetta delibera. Per alcuni distributori che nel periodo in esame hanno subito eventi meteorologici di particolare intensità negli ambiti di competenza, l'incremento degli indennizzi a seguito dell'applicazione della 127/2017/R/eel potrebbe infatti essere notevole.

Prot. n. 2221/2019/AR/e del 29 ottobre 2019

## **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

Spunti per la consultazione

Q.1 Quali migliorie potrebbero essere apportate alla disciplina degli indennizzi automatici disegnata dalla deliberazione 127/2017/R/eel, attualmente annullata?

**R1.** Nell'ambito delle interruzioni derivanti da cause di forza maggiore, si ritiene che le regole previste dalla delibera 127/2017/R/eel siano eccessivamente penalizzanti nei confronti dei distributori e che pertanto dovrebbe essere meglio valutata l'effettiva possibilità, in tali particolari situazioni, di poter effettuare i ripristini del servizio entro i tempi previsti. La presenza di elementi oggettivamente ravvisabili che ostacolano le attività di ripristino risulta particolarmente ricorrente nelle situazioni di forza maggiore, pertanto le relative casistiche dovrebbero essere valutate ed individuate secondo modalità che permettano di rendere esonerabili, dall'onere degli indennizzi a carico del distributore, anche casistiche ricorrenti di sospensione per motivi di sicurezza non documentabili con atti di pubblica autorità, al fine di concedere un esonero più appropriato ai distributori.

Si evidenzia quindi la necessità che la regolazione degli indennizzi assuma una maggiore coerenza rispetto ai casi concernenti gli stati di calamità naturale. Più in particolare, le soglie relative alle tempistiche massime per la riattivazione delle utenze dovrebbero, specialmente nei casi di forza maggiore, riscontrare una maggiore tolleranza verso le operazioni di ripristino. In tali circostanze, infatti, la riattivazione delle forniture si presenta particolarmente difficoltosa ed il tempo limite di 72 ore per la quantificazione degli indennizzi a carico dei distributori risulta non pienamente appropriato. Tale soglia risulta peraltro definita in esito ad alcune analisi riportate nella relazione tecnica della delibera 127/2017/R/eel che fanno riferimento a dati relativi al periodo 2012-2015 i quali, in seguito ai numerosi e più recenti casi di calamità, richiederebbero i necessari aggiornamenti.

Pur nella logica di mantenere i corretti equilibri regolatori, si propone pertanto di valutare, stante l'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi meteorologici estremi, un possibile aumento del tetto delle 72 ore. In tutti i casi si ritiene opportuno che il parametro di cui sopra venga periodicamente rivalutato anche nei prossimi anni, quanto meno in sede di aggiornamento infraperiodo, in modo da verificarne la congruità rispetto ai continui peggioramenti delle condizioni climatiche e meteorologiche che rendono l'attività di ripristino nei termini sempre più complessa.

Un altro aspetto particolarmente rilevante da considerare nell'ambito di possibili affinamenti regolatori è rappresentato dal potenziale rischio di fenomeni distorsivi nelle regole di rimborso a favore degli utenti. Si riscontrano infatti alcune situazioni in cui gli utenti finali a cui viene riconosciuto un indennizzo, non erano in realtà nelle condizioni di poter prelevare energia durante le ore di interruzione prolungata (ad esempio, un impianto di risalita sciistico che subisce un'interruzione prolungata ma in un periodo dell'anno in cui l'impianto stesso risulta

**Prot. n. 2221/2019/AR/e del 29 ottobre 2019**

chiuso o non funzionante). Tuttavia, anche in tali casi, l'utente finale riceve un indennizzo spesso particolarmente elevato che risulta non proporzionato rispetto al danno realmente ravvisabile nei suoi confronti. Altri esempi simili potrebbero riguardare le tipologie di utenza in bassa tensione diverse dal residenziale (ad esempio le "seconde case", disabitate per gran parte dell'anno), rispetto alle quali non sempre le interruzioni prolungate possono aver determinato un danno effettivo nei confronti dei prelievi dell'utente. Si suggerisce quindi di introdurre parametri in grado di quantificare l'indennizzo anche con riferimento allo stato ipotetico o di effettivo utilizzo dell'utenza, nel momento in cui si è verificata l'interruzione o in un periodo di riferimento relativamente prossimo all'interruzione stessa. Sarebbe tuttavia opportuno prevedere che l'utilizzo di una modalità di calcolo diversa dalla potenza disponibile in una fase di prima applicazione sia resa facoltativa per un periodo di tempo congruo a permettere ai distributori l'adeguamento dei sistemi informatici alle nuove modalità di calcolo degli indennizzi.

Si segnala inoltre la necessità di approfondire alcune situazioni tecniche nelle quali i guasti interessano anche delle linee poste a monte del relativo distributore interessato, il quale non ha possibilità di portare a termine la riattivazione prima che la stessa sia completata presso le infrastrutture a monte. In tali casi si propone di prevedere un meccanismo di congelamento temporaneo della durata del ripristino, al fine di separare i tempi di riattivazione delle linee a monte (in capo al TSO) da quelli delle linee a valle (in capo al DSO).

Con riferimento ai motivi previsti nella relazione tecnica della delibera 127/2017/R/eel che esimono gli operatori di rete dall'onere degli indennizzi e quindi permettono all'operatore stesso di rivalersi nei confronti del Fondo eventi eccezionali per il pagamento degli indennizzi agli utenti BT ed MT oltre le 72 ore di interruzione, si evidenziano criticità da parte dei distributori nell'ottenere gli atti di autorità pubblica che vietano di percorrere strade a causa di neve, caduta alberi o altro pericolo. Si ravvisano peraltro conflitti di competenza tra le autorità locali in merito all'effettivo onere di redigerli.

Inoltre, nel caso di assenza dei sopra menzionati atti di autorità pubbliche, in merito alla necessità di accertare e documentare comunque i motivi di sicurezza, esogeni rispetto al distributore, ostativi al lavoro degli addetti alle operazioni di ripristino, necessità prevista da ARERA come condizione per invocare la causa di rivalsa al Fondo, si ritiene necessario prevedere modalità di documentazione che permettano anche al distributore di accertare la causa di esenzione in assenza di atti di pubblica autorità (ad esempio fornendo documentazione fotografica che riporti anche data e ora di riscontro del fattore esogeno firmata dal preposto ai lavori/sicurezza, o lettera di contestazione inviata al soggetto gestore dell'infrastruttura coinvolta dal fattore esogeno stesso che documenta data e orari di presenza dell'impedimento che ha causato la sospensione o posticipazione dell'intervento di ripristino per motivi di sicurezza). In caso contrario, la previsione normativa rimarrebbe sostanzialmente inattuata e le imprese di distribuzione non risulterebbero in grado di usufruire dell'esonero cui avrebbero diritto.

Infine, riguardo alla gestione degli indennizzi già erogati in applicazione della delibera 127/2017/R/eel, si chiedono maggiori chiarimenti e confronti, anche tramite consultazioni dedicate, in merito alle possibili soluzioni regolatorie da valutare e rendere attuabili con riferimento al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della delibera 127/2017/R/eel e la data di pubblicazione della sentenza TAR 1901/2019.